

N.° 836.



## VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### CAPO I.

*Marchi ed altri segni distintivi e loro uso.*

#### Art. 1.

Chiunque adotta un marchio o altro segno per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio o gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo purchè adempia il deposito in questa legge prescritto.

#### Art. 2.

Ogni marchio o segno distintivo

1.° Deve essere diverso da quelli già usati da altri;

2.° E se indica in modo generico il luogo d'origine, la fabbrica, il commercio o la razza, deve contenere altresì il nome della persona, la ditta della società, o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti, le mercanzie o gli animali.

#### Art. 3.

La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario incisa sui prodotti, o impressa mediante suggello o qualunque altro mezzo, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

#### Art. 4.

Il successore industriale o commerciale, ovvero l'erede che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà rinnovarne il deposito, e comprendervi l'indicazione di *successore o erede di N. N.*

#### Art. 5.

Il commerciante non può sopprimere o alterare il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungervi separatamente il proprio marchio o segno distintivo del suo commercio.

### CAPO II.

*Deposito, sua conservazione e suoi effetti.*

Art. 6.

L'ufficio incaricato delle privative, dipendente dal Ministero di finanze, conserverà i marchi e segni distintivi di cui sarà fatto deposito.

Artt. 7-22

- *omissis* -

Art. 23.

Con decreto reale sarà più specialmente provveduto all'ordinamento del deposito e della conservazione dei marchi ed altri segni distintivi, non che a quanto altro occorre per l'esecuzione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino il 12 marzo 1855.

**VITTORIO EMANUELE**

V.° Il Guardasilli  
U. RATTAZZI.

C. CAVOUR